

Allegato "C" all'atto Repertorio numero 5915/4506.

STATUTO

Preambolo

Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, l'Accademia di Musica opera tra Pinerolo e Torino, affiancando all'attività concertistica molteplici attività didattiche orientate alla professione di musicista che coinvolgono ogni anno più di 600 studenti con corsi e masterclass di alto perfezionamento. Il numero dei corsi, affidati a docenti di fama internazionale, si è via via ampliato aggiungendo a pianoforte, violino, viola e violoncello, anche passi orchestrali, musica da camera e composizione orientata alla performance. L'attività didattica si è inoltre arricchita grazie ad una progettualità che si è sviluppata su più fronti: proponendo masterclass e workshop, organizzando un summer camp nel mese di luglio a Bardonecchia, ideando un training on the job per i futuri professori d'orchestra in partnership con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Coronamento di questo percorso, che oggi colloca l'Accademia tra le scuole di perfezionamento più importanti del paese, è stato, nei primi mesi del 2019, il riconoscimento da parte del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali avviata a partire dal biennio 2019/20. Il titolo di specializzazione universitaria di terzo livello ri-

	lasciato dall'Accademia di Musica è riconosciuto dal Ministero	
	ai fini dei pubblici concorsi per l'insegnamento nelle istitu-	
	zioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.	
	L'appuntamento biennale dell'International Chamber Music Com-	
	petition Pinerolo e Torino Città metropolitana vede esibirsi	
	alcune delle migliori formazioni di giovani musicisti del pa-	
	norama internazionale. Nel 2011 il Concorso è entrato a far	
	parte della World Federation of International Music Competi-	
	tions di Ginevra. Dal 2016 il suo prestigioso palcoscenico mu-	
	sicale diventa più che mai portavoce di futuro, grazie alla	
	nuova collaborazione che lo rende possibile, tra Città di Pi-	
	nerolo, Città di Torino e Città metropolitana di Torino.	
	Art. 1 - Denominazione	
	1.1. È corrente per trasformazione della preesistente Asso-	
	ciazione denominata	
	"ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ONLUS", una fondazione di	
	partecipazione denominata "FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA", di	
	seguito la "Fondazione".	
	1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo	
	settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazio-	
	ne disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)	
	e dal Codice Civile.	
	1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo	
	settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE	
	ACCADEMIA DI MUSICA ETS".	

	Art. 2 - Sede	
	2.1. La Fondazione ha sede in Pinerolo.	
	2.2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dello stesso	
	Comune, può trasferire l'indirizzo della sede sociale.	
	Con delibera dell'Assemblea, la Fondazione può istituire se-	
	zioni distaccate in Italia o all'estero e trasferire la sede	
	fuori Comune.	
	Art. 3 - Finalità a Attività	
	La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse gene-	
	rale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche	
	e di utilità sociale individuate nella crescita delle persone,	
	e segnatamente dei giovani, attraverso la promozione la valo-	
	rizzazione e la divulgazione della musica, la conservazione ed	
	il restauro dei beni e di strumenti musicali di interesse ar-	
	tistico e di rilievo per la storia e per l'esecuzione della	
	musica e dei luoghi nei quali essa si sviluppa; le sopradette	
	finalità vengono perseguite dalla Fondazione mediante lo svol-	
	gimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività	
	di interesse generale:	
	. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della normativa vigente, e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	
	(lettera d, art.5 D.Lgs 117/2017);	
	. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	

naio 2004 numero 42 e successive modificazioni (lettera f)

art. 5 D.lgs 117/2017);

. formazione universitaria e post-universitaria (lettera g)

art. 5 D.lgs 117/2017);

. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) art. 5 D.lgs 117/2017).

A tale scopo, la Fondazione potrà, in particolare:

a) istituire scuole di musica, accademie di alto perfezionamento musicale e in particolare corsi specifici di interpretazione musicale, musei di strumenti musicali, laboratori di restauro, archivi musicali;

b) promuovere, organizzare e gestire ensembles strumentali e vocali, orchestre, cori e laboratori;

c) istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti e docenti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;

d) favorire, nell'intento di accrescere la sensibilità sull'argomento, lo sviluppo delle tematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti l'educazione musicale, attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere anche con utilizzo di nuove tecnologie (a titolo

	esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, raccolta ed esposizione di strumenti musicali storici, etc.), l'organizzazione e gestione di centri culturali, di conferenze, di	
	convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari, nonché di	
	manifestazioni ricreative, concerti, festival e spettacoli,	
	anche di natura benefica, per raccogliere finanziamenti;	
	e) realizzare, gestire o promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero, Enti musicali o strutture analoghe, atte a sviluppare un'attività concertistica al fine di	
	valorizzare i talenti emergenti dai corsi di alto perfezionamento e specializzazione;	
	f) promuovere interventi socio-culturali a favore delle persone portatrici di disabilità e di prevenzione del disagio sociale, attività di musicoterapia e altre attività sociali anche di carattere ludico-ricreativo, eventualmente attraverso	
	corsi formativi specifici;	
	g) promuovere iniziative e manifestazioni culturali formative, sociali, aggregative e ricreative in genere che sviluppino incontri, scambi con Paesi e culture differenti con una particolare attenzione agli Stati dell'Unione Europea, nel segno dello sviluppo e del rafforzamento della sensibilità e della	
	identità comunitaria;	
	h) collaborare con lo Stato, la Regione e gli Enti locali, nonché con Enti pubblici e privati, italiani o esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi	

di qualsiasi tipo;

i) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti aventi oggetto analogo o complementare al proprio;

Al fine di perseguire le finalità e di realizzare le attività, la Fondazione potrà

- svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/17, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, a condizione che dette attività siano opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad Associazioni, Enti ed istituzioni, pub-

bliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà inoltre svolgere anche attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale di euro 30.000,00 ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 117/17;
- b) da altri beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
- c) da eventuali fondi di riserva e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi, di promotori o sostenitori se non destinati al fondo di gestione.

4.2, Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;

b) dai proventi e/o dai ricavi derivanti dalle attività di interesse generale, dalla raccolta fondi e dall'eventuale esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

d) dalle quote e da eventuali contributi straordinari che vengano corrisposti dai Fondatori e/o dai promotori.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Coloro che concorrono a qualsiasi titolo alla formazione del Patrimonio o del fondo di gestione della Fondazione non possono richiedere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate e sul patrimonio.

La perdita della qualifica di Fondatore o Promotore della Accademia di Musica non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 5 - Esercizio Finanziario

5.1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Am-

ministrazione approva il bilancio consuntivo, redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e ss. del D. Lgs. 117/2017, e quello preventivo del successivo esercizio.

5.2. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio d'Amministrazione potrà avvalersi, per la approvazione del bilancio, del maggior termine di sei mesi.

5.3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione predispone, deposita e pubblica il bilancio sociale.

5.4 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 2 e 3 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro iscritti al RUNTS.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6 - Membri della Fondazione

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Promotori

Art. 7 - Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche ed enti, già Fondatori dell'Associazione, i membri di diritto ed i Consiglieri o soci che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Art. 8 - Promotori

8.1 Possono divenire Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che condividendo le finalità dell'Ente, si impegnino a partecipare alla vita della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriannuali, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

8.2 Al fine di cui all'articolo 8.1 si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione dei nuovi Promotori; e le disposizioni dell'articolo 23 del D.Lgs 117/17 si intendono derogate.

8.4 Al momento dell'ammissione, il Promotore è tenuto al versamento della quota annuale di contribuzione, non rivalutabile e intrasmissibile.

8.5 Tutti i Promotori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Fondatori/ Promotori per quanto di competenza della stessa.

8.6 La qualità di Promotore si perde per morte, recesso o esclusione.

8.7 Possono essere esclusi, con delibera motivata dal Consi-

glio di Amministrazione, i Promotori che:

- a) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con le finalità e l’oggetto della Fondazione;
- b) non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari e consiliari.

8.8 Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Promotore, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Fondatori/Promotori, che deciderà collegialmente con l’esclusione dal voto del ricorrente.

8.9 I Promotori che intendano recedere dovranno comunicare per iscritto la loro decisione.

8.10 Il Promotore che cessi per qualunque ragione (esclusione, recesso, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è comunque tenuto al pagamento della quota per l’esercizio in corso.

Art. 9 - Sostenitori

Sono Sostenitori dell’Accademia di Musica tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità e i principi della Fondazione si impegnino a contribuire all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, secondo gli importi minimi e modalità stabiliti con Regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

	La qualifica di Sostenitore dell'Accademia di Musica dura per	
	tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato,	
	ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Decadono dalla	
	suddetta qualifica coloro i quali entro la scadenza	
	dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione o non	
	versino il contributo al quale si erano impegnati.	
	Art. 10 - Organi	
	Sono organi della Fondazione:	
	1) l'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori;	
	2) il Consiglio di Amministrazione;	
	3) il Presidente;	
	4) l'Organo di controllo e revisione.	
	Art. 11- Assemblea dei Fondatori e dei Promotori	
	11.1. L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'uni-	
	versalità dei Fondatori e dei Promotori e le sue deliberazio-	
	ni, assunte in conformità alla legge, allo statuto e agli	
	eventuali regolamenti, obbligano anche gli assenti e i dissen-	
	zienti.	
	11.2. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente	
	con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.,	
	mentre, in seconda convocazione è validamente costituita qua-	
	lunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei	
	presenti.	
	Per il trasferimento della sede legale occorrerà la maggioran-	
	za assoluta dei componenti l'assemblea;	

	11.3. L'Assemblea delibera in merito alla nomina dei membri	
	del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 12.2 lettera	
	b, nonché sull'eventuale istituzione di sezioni distaccate in	
	Italia o all'estero.	
	Delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento con	
	maggioranza qualificata ex art. 21 c.c.	
	11.4 L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comu-	
	nicazione scritta diretta a ciascun membro tramite posta elet-	
	tronica, oppure mediante pubblicazione nel sito internet della	
	Fondazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del	
	giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima. L'Assemblea può es-	
	sere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché in	
	Italia.	
	11. 5. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o	
	su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei membri,	
	ovvero quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo	
	e revisione.	
	11.6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Fon-	
	datori ed i Promotori in regola con gli impegni assunti.	
	11.7. Ognuno può farsi rappresentare da altro membro mediante	
	delega scritta. Ogni membro non può ricevere più di due dele-	
	ghe.	
	11. 8. Ogni membro ha diritto a un voto.	
	11. 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in	

assenza di entrambi questi ultimi, da un membro eletto dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in Assemblea, la regolare costituzione delle Assemblee e la validità delle deliberazioni.

11.10. Il Presidente nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non membri. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto, e, in questo caso, il Presidente provvederà alla nomina di due scrutatori.

11.11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto ver-

balizzante

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione

12.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti, secondo quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione uscente con propria formale deliberazione, tenuto conto delle specifiche esigenze della Fondazione.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato inizialmente nella delibera di trasformazione, e successivamente come segue:

a) 2 (due) membri se il Consiglio è composto da 5 (cinque) o 6 (sei) membri, oppure 3 (tre) membri se il Consiglio è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, sono nominati dal Consiglio uscente;

b) il residuo numero dei componenti è nominato dall'Assemblea su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

12.3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra soggetti non facenti parte dell'assemblea dei Fondatori e Promotori.

12.4 In caso vengano a mancare uno o più consiglieri di nomina dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti.

Allorchè la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio di Amministrazione indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il o i nuovi membri.

12.5 I membri sostituiti o nominati con elezioni suppletive durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

12.6. In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo si intende decaduto. Si procederà alla nomina del nuovo Consiglio con le modalità di cui al precedente punto 12.2.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia sia all'estero.

13.2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, fatto pervenire con messaggio di posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in

	carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti. 'In caso di parità di voti prevale quello	
	del presidente della riunione.	
	13.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale	
	quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i Consi-	
	glieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo e revi-	
	sione.	
	13.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-	
	siedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vi-	
	ce Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo,	
	dalla persona designata dai consiglieri presenti.	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se invitati,	
	partecipano il Segretario Generale e il Direttore Artistico	
	con funzioni consultive e con possibilità di rilasciare pare-	
	ri, ancorché non vincolanti.	
	Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto ver-	
	bale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riu-	
	nione.	
	Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da perso-	
	na designata dal Consiglio stesso.	
	13.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-	
	guenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	

	re l'identità degli intervenuti, il regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni;	
	b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in	
	cui è attivo il collegamento.	
	Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e/o	
	il soggetto verbalizzante.	
	Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	14.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fonda-	
	zione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti oppor-	
	tuni o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.	
	14.2. In particolare il Consiglio, oltre a quanto previsto in	
	altre disposizioni del presente Statuto:	
	a) approva il Programma Pluriennale di Sviluppo e il programma	
	annuale;	
	b) approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio pre-	

ventivo e l'eventuale bilancio sociale, in caso per quest'ultimo di superamento del limite di cui all'art 16, c 1 del D.Lgs 117/17 o per scelta del Consiglio di Amministrazione medesimo;

c) definisce la struttura operativa della Fondazione;

d) conferisce incarichi professionali;

e) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;

f) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;

g) stabilisce se l'Organo di controllo e revisione sia mono-
cratico o collegiale;

h) nomina, ove ritenuti necessari, il Segretario Generale e il Direttore Artistico e ne determina l'emolumento proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze;

i) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente;

j) determina l'eventuale ammontare delle quote annuali dei promotori e dei Sostenitori della Accademia di Musica che possono essere differenziate in base all'età, ovvero ai particolari meriti e all'attività svolta a favore della Fondazione;

k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

1) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento

	possibile, compatibilmente con la conservazione del valore	
	reale dello stesso nel lungo periodo;	
	m) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione o del Fondo di Gestione, ai sensi	
	dell'art. 4 del presente statuto;	
	n) propone le modifiche dello statuto da approvare	
	dall'Assemblea e le sottopone alle autorità competenti per	
	l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;	
	o) delibera la costituzione e la partecipazione a Fondazioni,	
	associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in genera-	
	le, ad enti privati e pubblici, sia in Italia sia all'estero	
	compatibilmente con le norme di cui al D.Lgs 117/17;	
	p) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio a segui-	
	to di scioglimento deliberato dall'Assemblea;	
	q) approva progetti di sviluppo e/o sperimentazione proposti	
	dal Direttore artistico.	
	r) può costituire un Comitato di Gestione, chiamandone a far	
	parte personalità del mondo culturale ed economico anche	
	esterne agli organi della Fondazione.	
	14. 3. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Se-	
	gretario Generale e/o al Direttore Artistico o ad uno o più	
	dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti	
	o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con pro-	
	pria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
	può avvalersi di consulenti.	

	Per le deleghe operative assegnate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione al Segretario e/o al Direttore Artistico, può essere	
	assegnato un emolumento individuale annuo, commisurato alla	
	responsabilità dell'incarico, nella misura proposta dal Presi-	
	dente e approvata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 15 - Il Presidente	
	15.1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai	
	terzi e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	15.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed eserci-	
	ta i poteri che il Consiglio gli delega, in via generale o di	
	volta in volta.	
	15.3. Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle adu-	
	nanze consiliari e dell'Assemblea dei Fondatori e dei Promoto-	
	ri.	
	15. 4. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione	
	la nomina dei membri del Consiglio stesso in caso di dimissio-	
	ni, e/o a scadenza del mandato.	
	15.5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure spe-	
	ciali per singoli atti o specifiche attività e di nominare av-	
	vocati e procuratori nell'eventualità di insorgenza di liti.	
	15.6. In assenza del Presidente o nell'ipotesi di suo impedi-	
	mento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.	
	Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova	

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 – Il Presidente Onorario

16.1. Può essere nominato Presidente Onorario della Fondazione per meriti particolari chi ha ricoperto la qualifica di Presidente, Direttore, o comunque chi si sia particolarmente distinto per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Fondazione, con voto del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Presidente.

16.2. La carica di Presidente Onorario non è una carica statutaria necessaria, bensì facoltativa, ed è prestata a titolo gratuito.

16.3. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della Fondazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.4. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 17 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un membro singolo, o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di membro singolo è nominato anche un membro

	Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori	
	sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che han-	
	no l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente	
	in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che com-	
	pongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui	
	ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la	
	notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o	
	di uno dei Controllori Effettivi.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e	
	scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto	
	esercizio di durata della sua carica.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le ca-	
	tegorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice ci-	
	vile.	
	Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono es-	
	sere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello	
	Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne della Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno	
	2001, n. 231, qualora applicabili;	

	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;	
	f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.	
	Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.	
	L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.	
	I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.	
	Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni	

	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.	
	Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.	
	Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.	
	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corri-	

spondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

	Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso	
	fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della ta-	
	riffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.	
	ART. 18 - Revisore dei Conti	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile,	
	oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti	
	previsti dall'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, il Con-	
	siglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'ap-	
	posito registro.	
	Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura	
	in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può	
	essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Re-	
	visori Contabili.	
	Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'eserci-	
	zio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli ac-	
	certamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini	
	dell'esercizio del controllo.	
	Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consi-	
	glio.	
	Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli	
	art. 2403 e segg. del Codice Civile.	
	Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio	
	nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto	

dalle norme vigenti.

Art. 19 – Il Direttore Artistico

19.1. Il Direttore Artistico non è organo bensì funzione e può essere nominato e/o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

19.2. Il Direttore Artistico è garante dei valori che identificano la Fondazione nel sistema formativo musicale nazionale ed internazionale; in particolare:

- intrattiene relazioni nazionali ed internazionali al fine di sviluppare network e progetti di rete favorendo il processo di internazionalizzazione della Fondazione;
- promuove l'attuazione di progetti culturali di interesse musicale, musicologico e di ricerca;
- condivide con il Segretario Generale la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche;
- provvede alla stesura del Programma Pluriennale di Sviluppo, nonché di quello Annuale, coadiuvato dal Segretario Generale.

Il Direttore Artistico, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di nominare responsabili di Area e di costituire un Consiglio Accademico chiamandone a far parte i docenti e i collaboratori che ritenga utili al migliore andamento delle attività didattiche.

Art. 20 – Il Segretario Generale

20.1. Il Segretario Generale non è organo bensì funzione e può

essere nominato e/o revocato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto da apposito Regolamento.

20.2. Al Segretario Generale spetta la direzione organizzativa, amministrativa, di gestione delle attività economica e finanziaria, e la direzione del personale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

20.3. Il Segretario Generale provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

- il Bilancio Preventivo;
- il Bilancio Consuntivo;
- il Bilancio Sociale, se previsto dal Consiglio di Amministrazione.

20.4. Il Segretario Generale concorda con il Direttore Artistico e con il Consiglio di Amministrazione le compatibilità economiche, in riferimento ai diversi settori di attività, per l'attuazione dei programmi ed i mezzi e l'organizzazione generale disponibili.

Art. 21 - Libri Sociali

La Fondazione tiene, oltre a ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente:

- a) il libro dei Fondatori/ Promotori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori/ Promotori;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di Revisione.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 22 - Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli articoli di legge, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare tutti i volontari contro gli

	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso terzi.	
	Art. 23 - Scioglimento	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il	
	patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione che nominerà il liquidatore, determinandone i	
	poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appar-	
	tenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Uffi-	
	cio competente, secondo quanto disposto dal D.lgs 117/2017	
	Art. 24 - Clausola compromissoria	
	24.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la fonda-	
	zione e gli amministratori e/o gli altri componenti gli organi	
	della stessa, incluse le controversie promosse da amministra-	
	tori, liquidatori e organo di controllo o revisore, ovvero nei	
	loro confronti, per questioni in materia di diritti disponibili,	
	sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio	
	di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla	
	sede legale della Fondazione, su istanza della parte più dili-	
	gente tra quelle in contesa.	
	24.2. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima pre-	
	senta l'istanza per la nomina.	
	24.3. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	

sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione.

24.4. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

24.5. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri• dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

24.6. Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l’adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Art. 25 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato in originale: ANDREA BAIRATI – ENRICO ORTALI NOTAIO.